

SENATO DELLA REPUBBLICA

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 1 DICEMBRE 2015
194ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Stefano ESPOSITO

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini.

La seduta inizia alle ore 15,15.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(1880-B) Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente **Stefano ESPOSITO** fa presente che nella giornata odierna scade il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo. Non essendovi richieste di ulteriori interventi in merito al provvedimento, dichiara conclusa la discussione generale e propone di rinviare la trattazione alla successiva seduta.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 16,20.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 2015
196ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 15,05.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(1880-B) Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 novembre.

Il **PRESIDENTE** ricorda che, nella giornata di ieri, sono stati presentati gli ordini del giorno e gli emendamenti relativi al disegno di legge in esame (pubblicati in allegato).

Dichiara quindi inammissibili, ai sensi dell'articolo 104 del regolamento, in quanto riferiti a parti del disegno di legge non modificate nel passaggio tra la prima e la seconda lettura parlamentare, le seguenti proposte emendative: 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.15, 2.25, 2.34, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17 e 4.18.

Il senatore **PAGNONCELLI** (CoR) ritira gli emendamenti 1.18, 1.19, 1.20, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.25, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7 e 4.8.

Si passa quindi all'illustrazione degli ordini del giorno.

Il senatore **ORELLANA** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) fa suoi ed illustra gli ordini del giorno G/1880-B/8/1 e G/1880-B/8/2, volti ad alimentare rispettivamente il fondo per l'infanzia e l'adolescenza e il fondo per la tutela del patrimonio culturale attraverso il 3 per cento delle risorse investite dalle aziende che acquistano spazi pubblicitari sulla concessionaria della RAI-Radiotelevisione Italiana per la produzione di *spot* con lo specifico contenuto ivi richiamato.

Il relatore **RANUCCI** (PD), riservandosi di esprimere un parere formale nel seguito dell'esame, osserva che la finalità del primo ordine del giorno è certamente apprezzabile, mentre nutre perplessità sul secondo, anche in considerazione del fatto che l'applicazione di entrambe le proposte potrebbe gravare in maniera eccessiva sugli introiti pubblicitari della RAI.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 1.

Il senatore **Maurizio ROSSI** (Misto-LC) illustra le proposte 1.13 e 1.14 che, come altre analoghe, intendono riferire una serie di disposizioni del disegno di legge in esame più correttamente al concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo e non specificamente alla RAI, che eserciterà tale ruolo solo fino alla scadenza dell'attuale concessione, prevista per il 6 maggio 2016, dopo la quale occorrerà procedere ad un nuovo affidamento che potrebbe riguardare anche un altro soggetto.

Sottolinea pertanto il grave limite del provvedimento in esame, che non affronta il nodo irrisolto della definizione di servizio pubblico radiotelevisivo, non potendo lo stesso soggetto svolgere contemporaneamente l'attività di servizio pubblico e competere come azienda privata sul mercato

in concorrenza con le altre, come riconosciuto anche dal sottosegretario Giacomelli nel corso del dibattito in prima lettura.

Illustra infine la proposta 1.16, volta ad escludere le attività multimediali dal servizio pubblico, in quanto non previste dalla vigente concessione e quindi impropriamente affidate alla RAI nel provvedimento in esame.

Essendo stati dati per illustrati i rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 1, si passa alle proposte relative all'articolo 2.

In risposta a una richiesta del senatore **Maurizio ROSSI** (*Misto-LC*), il **PRESIDENTE** ribadisce la declaratoria di inammissibilità sull'emendamento 2.3, che interviene su parti del testo non modificate durante l'esame presso la Camera dei deputati.

Il senatore **PAGNONCELLI** (*CoR*) illustra gli emendamenti 2.13 e 2.14, volti ad ampliare i casi di incompatibilità con la carica di membro del Consiglio di amministrazione della RAI a tutte le fattispecie previste per l'elezione a parlamentare.

Il senatore **Maurizio ROSSI** (*Misto-LC*) illustra quindi l'emendamento 2.18, volto a ripristinare il termine di 30 giorni previsto in prima lettura per la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione in caso di dimissioni, impedimento o revoca. Richiama altresì la proposta 2.24, che limita i poteri dell'amministratore delegato in materia di atti e contratti aziendali, nonché le proposte 2.27 e 2.30, che estendono gli obblighi di pubblicità sui contratti dei collaboratori della RAI previsti nel Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale.

Infine, illustra gli emendamenti 2.36 e 2.37, che richiamano la scadenza dell'attuale concessione del servizio pubblico radiotelevisivo affidato alla RAI.

I rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 2 sono dati per illustrati. Si procede quindi all'illustrazione delle proposte relative all'articolo 3.

Il senatore **Maurizio ROSSI** (*Misto-LC*) interviene in ordine alle proposte 3.3, che riduce i termini per l'aggiornamento del Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, 3.8 e 3.18, che sopprimono l'estensione delle deroghe previste per la RAI in materia di procedure di appalto anche alle società interamente partecipate dall'azienda.

Si sofferma quindi sugli emendamenti 3.19, 3.20 e 3.21, che riducono i termini per l'approvazione del Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale.

Il senatore **PAGNONCELLI** (*CoR*) illustra l'emendamento 3.17, che intende sottoporre i contratti di particolare rilevanza economica conclusi dalla RAI al vaglio del comitato etico, in considerazione della natura pubblica del servizio radiotelevisivo.

I restanti emendamenti relativi all'articolo 3 sono dati per illustrati. Si passa quindi a quelli riferiti all'articolo 4, che vengono anch'essi dati per illustrati.

Si procede quindi all'illustrazione delle proposte relative all'articolo 5.

Il senatore **Maurizio ROSSI** (*Misto-LC*) descrive la finalità della proposta 5.4, che limita l'affidamento al direttore generale dei poteri e dei compiti attribuiti all'amministratore delegato solo fino alla scadenza della titolarità della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo alla RAI.

Segnala poi la particolare rilevanza della proposta 5.15, che interviene sulla consultazione pubblica sugli obblighi del servizio pubblico prevista dall'articolo 5, comma 5 del testo. Ritenendo la suddetta disposizione estremamente lacunosa e generica, l'emendamento indica in dettaglio i contenuti, le modalità e i destinatari della suddetta consultazione, allo scopo di trarne indicazioni precise sulle caratteristiche che dovrà assumere il servizio pubblico in futuro.

Infine si sofferma sull'emendamento 5.16, che ribadisce la necessità del ricorso ad una gara europea per l'affidamento del contratto di servizio pubblico.

I rimanenti emendamenti relativi all'articolo 5 sono dati per illustrati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1880-B

G/1880-B/8/1

BIGNAMI, ORELLANA

Il Senato,

premessi che:

con la legge 28 agosto 1997, n. 285 è stato istituito il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, suddiviso tra le Regioni (70 per cento) e le 15 Città riservatarie (30 per cento);

successivamente, la legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006) ha disposto, all'articolo 1, comma 1258, che la dotazione del Fondo fosse limitata alle risorse destinate ai comuni riservatari, e che tale ammontare venisse determinato annualmente dalla Tabella C della legge finanziaria;

oggi le 15 Città riservatarie Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Taranto, Torino, Venezia, rappresentano un laboratorio di sperimentazione in materia di infanzia e adolescenza;

considerato che:

il trasferimento delle risorse avviene con vincolo di destinazione, quindi i finanziamenti della legge 285 del 1997 sono collegati alla progettazione dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza; il Fondo Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza è finalizzato, infatti, alla realizzazione di interventi per la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e adolescenza;

in particolare l'articolo 3 della legge 285 del 1997 dispone che sono finanziati i progetti destinati a:

a) la realizzazione di servizi di preparazione e di sostegno alla relazione genitore-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonché di misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali, tenuto conto altresì della condizione dei minori stranieri;

b) innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia;

c) realizzazione di servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero, anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche;

d) realizzazione di azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, per l'esercizio dei diritti civili fondamentali, per il miglioramento della fruizione dell'ambiente urbano e naturale da parte dei minori, per lo sviluppo del benessere e della qualità della vita dei minori, per la valorizzazione, nel rispetto di ogni diversità, delle caratteristiche di genere, culturali ed etniche;

e) azioni per il sostegno economico, ovvero di servizi alle famiglie naturali o affidatarie che abbiano al loro interno uno o più minori con *handicap* al fine di migliorare la qualità del gruppo-famiglia ed evitare qualunque forma di emarginazione e di istituzionalizzazione;

la legge di stabilità 2013 (legge 228/2012) destina 39,6 milioni di euro al Fondo, prevedendo quasi identici stanziamenti per il biennio 2014-2015;

considerato altresì che:

sarebbe opportuno individuare nuove fonti di finanziamento per il succitato Fondo così da permettere l'attuazione delle finalità individuate dalla legge 28 agosto 1997, n. 285;

una ulteriore fonte di finanziamento potrebbe essere individuata in una parte degli utili derivanti dagli *spot* in cui sono presenti minori di anni diciotto, trasmessi dalla Rai Radio televisione italiana;

preso atto che:

la normativa italiana in vigore non esclude la presenza dei minori negli *spot* televisivi; un divieto in tal senso venne posto dalla legge Gasparri nel 2004 (legge 3 maggio 2004, n. 112), che vietava indiscriminatamente l'impiego di minori di anni quattordici nei messaggi pubblicitari radiotelevisivi e negli *spot*, ma la norma venne abrogata dalla legge 6 febbraio 2006, n. 37;

l'esposizione di minori di 14 anni in *spot* televisivi e pubblicità è specificatamente disciplinata e sottoposta a controlli da parte del Comitato Media e Minori. In particolare, chi impiega i bambini della pubblicità è soggetto all'obbligo di rispettarne la dignità personale, l'immagine e la *privacy*, tutelandone l'integrità psicofisica;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre misure tese a far sì che le aziende che acquistano spazi pubblicitari presso la Concessionaria pubblicitaria della Rai Radio Televisione italiana per la trasmissione di *spot* nei quali vengano impiegati soggetti minori di anni diciotto, destinino il tre per cento delle risorse investite al Fondo per l'infanzia l'adolescenza.

G/1880-B/8/2

BIGNAMI, ORELLANA

Il Senato,

premesso che:

le opere d'arte ed i monumenti italiani sono sempre più frequentemente utilizzati negli *spot* commerciali;

considerato che:

affinché lo Stato trovi beneficio dall'utilizzo ai fini commerciali dei beni culturali e artistici del nostro Paese, sarebbe auspicabile che parte degli utili che la Rai ricava dalla trasmissione degli *spot* commerciali vengano destinati al Fondo per la tutela del patrimonio culturale;

il Fondo è stato istituito dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) con una dotazione di 100 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2020; secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 10 della «legge di stabilità 2015»: «Le risorse del Fondo (...) sono utilizzate nell'ambito di un programma triennale che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo trasmette, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il programma, da attuare in coerenza con i decreti legislativi 29 dicembre 2011, n. 228 e n. 229, individua gli interventi prioritari da realizzare, le risorse agli stessi destinate e il relativo cronoprogramma, definendo altresì le modalità di definanziamento in caso di mancata attuazione degli interventi programmati. Entro il 31 gennaio di ciascun anno è trasmesso al CIPE il programma aggiornato, corredato della puntuale indicazione dello stato di attuazione degli interventi, in termini di avanzamento fisico e finanziario;

tenuto conto che:

in Italia ci sono molti progetti dalla *Domus Aurea* a Pompei che necessitano di finanziamenti urgenti e consistenti;

sarebbe auspicabile provvedere all'incremento delle risorse del Fondo tutela patrimonio culturale al fine di risolvere le tante esigenze di restauro e manutenzione del patrimonio artistico-culturale diffuso sulla Penisola,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre misure tese a far sì che le aziende che acquistano spazi pubblicitari presso la Concessionaria pubblicitaria della Rai Radio Televisione italiana per la trasmissione di *spot* nei quali vengano utilizzati beni artistici e culturali italiani riconosciuti patrimonio culturale, destinino il tre per cento delle risorse investite al Fondo tutela patrimonio culturale.

Art. 1

1.1

GASPARRI, MINZOLINI

Sopprimere l'articolo.

1.2

MINZOLINI, GASPARRI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e utilizzo del termine "servizio pubblico generale radiotelevisivo nazionale"*). – 1. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni. Entro i successivi 120 giorni, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti, provvede a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami di azienda. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro il 30 dicembre 2017. Il procedimento per avviare l'alienazione della partecipazione dello Stato deve essere corredato da un Piano di utilizzo del personale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa in essere, anche in previsione che dal nuovo

assetto societario possa derivare una razionalizzazione delle risorse umane della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

2. Per servizio pubblico generale radiotelevisivo nazionale si intende, oltre a quanto stabilito dall'articolo 45 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, un servizio offerto da un soggetto privato, anche in forma di società per azioni, volto a diffondere informazioni tramite televisione, radio e altri dispositivi multimediali, attraverso le diverse piattaforme, che risponda, prioritariamente, ai compiti di libertà, completezza, obiettività e pluralismo dell'informazione, nonché di valorizzazione delle identità locali e delle minoranze linguistiche, attraverso, principalmente, programmi, rubriche e notiziari con programmazione quotidiana o straordinaria. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo continua ad essere affidata, in via transitoria, a far data dalla vendita di tutte le quote detenute dallo Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa, per 5 anni alla società a capitale privato RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Dopo tale data la denominazione RAI-Radiotelevisione italiana non può essere usata dalla società a capitale privato.

3. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 sostituire le parole: "Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione a una società per azioni" con le seguenti: "Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione a una società".

4. Con legge dello Stato sono stabilite le modalità di concessione di incentivi, alimentati, per quelli di natura finanziaria, anche attraverso l'imposta sulla pubblicità televisiva, per le società che offrono un servizio pubblico generale radiotelevisivo nazionale e la possibilità da parte loro di utilizzare tale termine.».

Consequentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 5.

1.3

MINZOLINI, GASPARRI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa). – 1. L'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112 è sostituito dal seguente:

"Art. 21. - (Dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa). – 1. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa. L'alienazione avviene mediante offerta pubblica di vendita, in conformità al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e relativi regolamenti attuativi, e al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni. Nel rispetto dei suddetti termini, con una o più deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica sono definiti i tempi, le modalità di presentazione, le condizioni e gli altri elementi dell'offerta o delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda, di cui al presente comma. La vendita dell'intera partecipazione e delle quote deve concludersi non oltre il 30 dicembre 2017.

2. I proventi derivanti dalle operazioni di collocamento sul mercato di azioni ordinarie della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono destinati per il 100 per cento al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni.

3. Gli articoli 20 e 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e gli articoli da 45 a 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, sono abrogati."».

Consequentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 5.

1.4

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.5

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «dopo la parola» fino a: «e».

1.6

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «e le parole» fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, sopprimere la lettera g).

1.7

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «sono rinnovati ogni cinque anni» con le seguenti: «sono rinnovati ogni anno».

Conseguentemente, alla lettera g) sostituire le parole: «rinnovo quinquennale» con le seguenti: «rinnovo annuale».

1.8

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «sono rinnovati ogni cinque anni» con le seguenti: «sono rinnovati ogni due anni».

Conseguentemente, alla lettera g) sostituire le parole: «rinnovo quinquennale» con le seguenti: «rinnovo biennale».

1.9

MAURIZIO ROSSI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «sono rinnovati ogni cinque anni» con le seguenti: «sono rinnovati ogni tre anni».

1.10

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «sono rinnovati ogni cinque anni» con le seguenti: «sono rinnovati ogni quattro anni».

Conseguentemente, alla lettera g) sostituire le parole: «rinnovo quinquennale» con le parole: «rinnovo quadriennale».

1.11

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «sono rinnovati ogni cinque anni», con le seguenti: «sono rinnovati ogni sette anni».

Conseguentemente, alla lettera g) sostituire le parole: «rinnovo quinquennale» con le seguenti: «rinnovo settennale».

1.12

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «sono rinnovati ogni cinque anni» con le seguenti: «sono rinnovati ogni sei anni».

Conseguentemente, alla lettera g) sostituire le parole: «rinnovo quinquennale» con le seguenti: «rinnovo sessennale».

1.13

MAURIZIO ROSSI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «che riconosce alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa il ruolo di gestore del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale» con le seguenti: «ad oggi affidata alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa e ai futuri affidatari del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale nazionale che risulteranno dalla procedura di evidenza pubblica in vista della scadenza del 6 maggio 2016».

1.14

MAURIZIO ROSSI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa il ruolo di gestore del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale» con le seguenti: «al soggetto affidatario o ai soggetti affidatari il ruolo di gestore del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale nazionale».

1.15

MAURIZIO ROSSI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole «e multimediale».

1.16

DE PETRIS, CERVELLINI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis) in occasione del rinnovo della concessione di cui al comma 1, è aperta una consultazione pubblica, da svolgersi garantendo la più ampia partecipazione possibile, concernente la *mission* del servizio pubblico radiotelevisivo, le future scelte strategiche e gli obiettivi cui esso deve tendere. Le modalità di svolgimento della consultazione, anche telematica, sono definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

1.17

CUCCA, LAI, ANGIONI, FASIOLO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) al comma 2, lettera f), dopo le parole: "lingua slovena" sono inserite le seguenti: "e lingua friulana" e dopo le parole: "Friuli Venezia Giulia" sono inserite le seguenti: "e in lingua sarda per la regione Sardegna"».

1.18

PAGNONCELLI

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso «p)» con il seguente:

«p) l'informazione pubblica attraverso un unico canale televisivo per la diffusione di trasmissioni sia a livello nazionale sia a livello regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni e strutture adeguate alle specifiche produzioni, nel rispetto di quanto previsto alla lettera f).».

1.19

PAGNONCELLI

Al comma 1, lettera c) al capoverso «p)» sostituire le parole da: «l'informazione pubblica» a «livello regionale» con le seguenti: «l'informazione pubblica attraverso un unico canale televisivo per la diffusione di trasmissioni sia a livello nazionale sia a livello regionale».

1.20

PAGNONCELLI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 38 del testo unico dei servizi dei media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 1 è soppresso;

b) al comma 2 sono sopprese le parole: "diversi dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo";

1-ter. All'articolo 45 del testo unico dei servizi dei media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, comma 2 è soppressa la lettera "o)"».

Art. 2

2.1

GASPARRI, MINZOLINI

Sopprimere l'articolo.

2.2

GASPARRI

Al comma 1, lettera d), capoverso: «4-bis.», dopo la parola: «titolarità» inserire le seguenti: «in Italia o all'estero».

2.3

MAURIZIO ROSSI

Al comma 1, lettera d), capoverso: «4-ter.» sostituire le parole: «da coloro che ricoprono la carica di Ministro, vice Ministro o sottosegretario di Stato o che abbiano ricoperto tale carica nei dodici mesi precedenti alla data della nomina» con le seguenti: «da coloro che ricoprono la carica di Ministro, vice Ministro, sottosegretario di Stato o parlamentare o che abbiano ricoperto tale carica nei ventiquattro mesi precedenti alla data della nomina».

2.4

PAGNONCELLI

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la parola: «Sottosegretario di Stato» aggiungere le seguenti: «Presidente del Senato, Presidente della Camera, Vicepresidente del Senato, Vice presidente della Camera»;

b) sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «cinque anni»;

c) dopo le parole: «mesi precedenti alla data della nomina» aggiungere le seguenti: «o che ricoprono le cariche di cui al comma 8 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 e».

2.5

PAGNONCELLI

Al comma 1, lettera d), capoverso: «4-ter.» dopo le parole: «Sottosegretario di Stato» aggiungere le seguenti: «Presidente del Senato, Presidente della Camera, Vicepresidente del Senato, Vice presidente della Camera».

2.6

PAGNONCELLI

Al comma 1, lettera d), capoverso: «4-ter.» sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «quarantotto mesi».

2.7

PAGNONCELLI

Al comma 1, lettera d), capoverso: «4-ter.», sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «tre anni» e dopo le parole: «che ricoprono le cariche di cui» aggiungere le seguenti: «al comma 8 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 e».

2.8

PAGNONCELLI

Al comma 1, lettera d), capoverso: «4-ter.», sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «trentasei» e dopo le parole: «che ricoprono le cariche di cui» aggiungere le seguenti: «al comma 8 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 e».

2.9

PAGNONCELLI

Al comma 1, lettera d), capoverso: «4-ter.» sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «trentasei mesi».

2.10

PAGNONCELLI

Al comma 1, lettera d), capoverso: «4-ter.», sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «due anni» e dopo le parole: «che ricoprono le cariche di cui» aggiungere le seguenti: «al comma 8 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 e».

2.11

PAGNONCELLI

Al comma 1, lettera d), capoverso «4-ter.», sostituire la parola: «dodici», con la seguente: «ventiquattro» e dopo le parole: «che ricoprono le cariche di cui», aggiungere le seguenti: «al comma 8 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 e».

2.12

PAGNONCELLI

Al comma 1, lettera d), capoverso «4-ter.», sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «ventiquattro mesi».

2.13

PAGNONCELLI

Al comma 1, lettera d), capoverso «4-ter.», sostituire le parole: «la carica di cui all'articolo 7, primo comma, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la carica di cui all'articolo 1, comma 54, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56, o la

carica di consigliere regionale», con le seguenti: «le cariche di cui all'articolo 7, primo comma, lettera a), b), c), d), e), f), g) e h) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

2.14

PAGNONCELLI

Al comma 1, lettera d), capoverso «4-ter.», sopprimere le parole: «primo comma, lettera c),».

2.15

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera e), capoverso «6», sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) tre eletti dalla Camera dei deputati e tre eletti dal Senato della Repubblica».

Consequentemente, sopprimere la lettera b).

2.16

GASPARRI

Al comma 1, lettera e), capoverso «6-ter.», primo periodo, dopo le parole: «con avviso pubblicato», inserire le seguenti: «su tre quotidiani di rilevanza nazionale e».

2.17

AIROLA, CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, lettera e), capoverso «7.», dopo le parole: «valutazione favorevole», inserire le seguenti: «, espressa con la maggioranza dei due terzi dei componenti,».

2.18

MAURIZIO ROSSI

Al comma 1, lettera e), capoverso «8.», sostituire la parola: «novanta», con la seguente: «trenta».

2.19

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera e), sopprimere il capoverso «10.».

2.20

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera e), capoverso «10», alla lettera c), sopprimere le parole: «nel caso dei direttori di testata».

2.21

GASPARRI

Al comma 1, lettera e), capoverso: «10.», lettera c), sopprimere le parole da: «assume» fino a: «degli altri giornalisti».

2.22

AIROLA, CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, lettera e), capoverso: «10.», alla lettera c) sopprimere le parole da: «assume, nomina, promuove» fino alla fine della lettera.

2.23

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera e), al capoverso: «10.», sopprimere la lettera d).

2.24

MAURIZIO ROSSI

Al comma 1, lettera e), capoverso: «10.», alla lettera d), sostituire il periodo: «firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della società, fatto salvo l'obbligo di sottoporre» con la parola: «propone».

2.25

PAGNONCELLI

Al comma 1, lettera e), al capoverso: «10.» sopprimere la lettera f).

2.26

CERVELLINI, DE PETRIS

Al comma 1, lettera e), capoverso «10.», lettera g), numero 2) sopprimere le parole: «diversi dai titolari di contratti di natura artistica».

2.27

MAURIZIO ROSSI

Al comma 1, lettera e), capoverso «10.», lettera g), numero 2), sostituire la parola: «200.000» con la seguente: «100.000».

2.28

DE PETRIS, CERVELLINI

Al comma 1, lettera e), capoverso «10.», lettera g), numero 2) sostituire la parola «200.000» con la seguente: «100.000».

2.29

DE PETRIS, CERVELLINI

Al comma 1, lettera e), capoverso «10.», lettera g), sopprimere il numero 3).

2.30

MAURIZIO ROSSI

Al comma 1, lettera e), capoverso «10.», lettera g), numero 4), sopprimere le parole: «per i contratti aventi un valore su base annua superiore a una determinata soglia individuata nel Piano».

2.31

DE PETRIS, CERVELLINI

Al comma 1, lettera e), capoverso «10.», lettera g), numero 4), sopprimere le parole: «, per i contratti aventi un valore su base annua superiore a una determinata soglia».

2.32

CERVELLINI, DE PETRIS

Al comma 1, lettera e), capoverso «10.», lettera g), numero 4) dopo la parola: «Piano» aggiungere le seguenti: «e comunque non superiore a cinquemila euro».

2.33

CERVELLINI, DE PETRIS

Al comma 1, lettera e), capoverso «10.», lettera g), sopprimere il numero 5).

Consequentemente, all'articolo 3, comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 49-ter.».

2.34

MAURIZIO ROSSI

Al comma 1, lettera e), capoverso «10.», lettera g), numero 6), sopprimere le parole: «ai fini del perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico».

2.35

MAURIZIO ROSSI

Al comma 1, lettera e), capoverso «10.», lettera g), numero 6), dopo le parole: «ai fini del perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico», aggiungere le seguenti: «fino a che la Rai-Radiotelevisione italiana Spa continui ad essere affidataria del servizio pubblico radiofonico televisivo nazionale, parziale o totale».

2.36

MAURIZIO ROSSI

Al comma 1, lettera e), capoverso «10.», lettera g), numero 6), dopo le parole: «ai fini del perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico», aggiungere le seguenti: «così come dovranno essere definiti per la nuova concessione che verrà affidata dal 7 maggio 2016».

2.37

MAURIZIO ROSSI

Al comma 1, lettera e), capoverso «10.», lettera g), numero 6), dopo le parole: «ai fini del perseguimento degli obiettivi del servizio pubblico», aggiungere le seguenti: «sino alla data del 6 maggio 2016».

2.38**GASPARRI, MINZOLINI**

Al comma 1, lettera e), sopprimere il capoverso «11.».

2.39**MAURIZIO ROSSI**

Al comma 1, lettera e), capoverso «11.», sostituire le parole: «L'amministratore delegato rimane in carica per tre anni dall'atto di nomina e comunque non oltre la scadenza del consiglio di amministrazione, salva la facoltà di revoca da parte del consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'assemblea.» con le seguenti: «L'amministratore delegato rimane in carica a tempo indeterminato e comunque non oltre la scadenza del consiglio di amministrazione, salva la facoltà di revoca da parte del consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'assemblea».

2.40**MAURIZIO ROSSI**

Al comma 1, lettera e), capoverso «11.», sostituire le parole: «L'amministratore delegato rimane in carica per tre anni dall'atto di nomina e comunque non oltre la scadenza del consiglio di amministrazione, salva la facoltà di revoca da parte del consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'assemblea.» con le seguenti: «L'amministratore delegato rimane in carica a tempo indeterminato, salva la facoltà di revoca da parte del consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'assemblea».

2.41**MAURIZIO ROSSI**

Al comma 1, lettera e), capoverso «11.», sostituire le parole: «L'amministratore delegato rimane in carica per tre anni dall'atto di nomina e comunque non oltre la scadenza del consiglio di amministrazione, salva la facoltà di revoca da parte del consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'assemblea» con le seguenti: «L'amministratore delegato rimane in carica per cinque anni dall'atto di nomina e comunque non oltre la scadenza del consiglio di amministrazione, salva la facoltà di revoca da parte del consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'assemblea».

2.42**MINZOLINI, GASPARRI**

Al comma 1, lettera e), capoverso «11.», aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«L'amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI - Radiotelevisione italiana Spa sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali».

2.43**GASPARRI**

Al comma 1, lettera e), al capoverso «12-ter.», secondo periodo, dopo le parole: «degli ospiti», inserire le seguenti: «invitati o».

2.44**PAGNONCELLI**

Al comma 1, lettera e), capoverso «12-quater.» sopprimere le parole: «rilevanti e imprescindibili».

2.45**PAGNONCELLI**

Al comma 2, dopo le parole: «sono deliberate» aggiungere le seguenti: «all'unanimità, sentito il parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,».

2.46**PAGNONCELLI**

Al comma 2, dopo le parole: «sono deliberate», aggiungere le seguenti: «all'unanimità».

2.47**PAGNONCELLI**

Al comma 2, dopo le parole: «sono deliberate» aggiungere le seguenti: «a maggioranza assoluta».

3.1

GASPARRI, MINZOLINI

Sopprimere l'articolo.

3.2

DE PETRIS, CERVELLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 49-bis», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. In caso di omessa pubblicazione di tali dati, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità dell'amministratore delegato e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta».

3.3

MAURIZIO ROSSI

Al comma 1, capoverso «Art. 49-bis», nel comma 2, sostituire le parole: «almeno annuale» con la seguente: «semestrale».

3.4

MAURIZIO ROSSI

Al comma 1, capoverso «Art. 49-bis», dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo alla RAI Radiotelevisione italiana Spa per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. I dati di cui al presente comma, nonché al comma 2, sono pubblicati entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

2-ter. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità dell'amministratore delegato e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta».

3.5

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, sopprimere il capoverso: «Art. 49-ter».

3.6

DE PETRIS, CERVELLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 49-ter», ovunque ricorrano, sopprimere le parole: «: e dalle società interamente partecipate dalla medesima».

3.7

AIROLA, CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, capoverso «Art. 49-ter», nel comma 1, sopprimere le parole: «e dalle società interamente partecipate dalla medesima».

3.8

MAURIZIO ROSSI

Al comma 1, capoverso «Art. 49-ter», nel comma 1, sopprimere le parole: «e dalle società interamente partecipate dalla medesima».

3.9

CERVELLINI, DE PETRIS

Al comma 1, capoverso «Art. 49-ter», nel comma 1, sostituire le parole: «e dalle società interamente partecipate dalla medesima» con le seguenti: «, fermo restando il rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, ».

3.10

AIROLA, CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, capoverso «Art. 49-ter», nel comma 1, sopprimere le parole: «e di opere audiovisive».

3.11

CROSIO

Al comma 1, capoverso «Art. 49-ter», sopprimere il comma 2.

3.12

MAURIZIO ROSSI

Al comma 1, capoverso «Art. 49-ter», nel comma 2, sopprimere le parole: «e dalle società interamente partecipate dalla medesima».

3.13

MAURIZIO ROSSI

Al comma 1, capoverso «Art. 49-ter», nel comma 2, sopprimere le parole: «collegati, connessi o funzionali ai contratti di cui al comma 1,».

3.14

AIROLA, CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, capoverso «Art. 49-ter», nel comma 2, sostituire le parole: «collegati, connessi o funzionali», con le seguenti: «strettamente connessi».

3.15

CERVELLINI, DE PETRIS

Al comma 1, capoverso «Art. 49-ter», nel comma 2, sopprimere le parole: «connessi o funzionali».

3.16

DE PETRIS, CERVELLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 49-ter», nel comma 2, sostituire le parole: «connessi o funzionali», con la seguente: «direttamente».

3.17

PAGNONCELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 49-ter», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I contratti di cui al comma 1 dell'articolo 49-ter di importante rilevanza economica, sono sottoposti al vaglio del "Comitato Etico" della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei conti dell'Azienda».

3.18

MAURIZIO ROSSI

Al comma 1, capoverso «Art. 49-ter», nella rubrica, sopprimere le parole: «e dalle società partecipate».

3.19

CERVELLINI, DE PETRIS

Al comma 2, sostituire la parola: «centoventi» con la seguente: «novanta» e la parola: «sessanta» con la seguente: «quarantacinque».

3.20

MAURIZIO ROSSI

Al comma 2, sostituire la parola: «centoventi» con la seguente: «sessanta».

3.21

MAURIZIO ROSSI

Al comma 2, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «trenta».

3.0.1

DE PETRIS, CERVELLINI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 3-bis.

(Consiglio per le garanzie del servizio pubblico)

1. È istituito il Consiglio per le garanzie del servizio pubblico, di seguito denominato "Consiglio", dotato di autonomia finanziaria e di un'organizzazione secondo il modello tipico delle autorità indipendenti.

2. Il Consiglio è un organismo rappresentativo delle diverse istanze politiche, sociali e culturali del Paese nel settore dei media audiovisivi e radiofonici ed opera per garantire e tutelare il bene comune del servizio pubblico sui diversi *media*, il quale si caratterizza per la promozione del pluralismo dei mezzi di comunicazione, dello sviluppo democratico, sociale e culturale, dei diritti umani di ogni società e, in particolare, del diritto di ogni cittadino a ricevere e diffondere le informazioni, idee e opinioni.

3. Il Consiglio svolge le attività necessarie per la realizzazione di un pieno diritto di accesso alle piattaforme di comunicazione del servizio pubblico da parte di tutti i cittadini.

4. Il Consiglio elegge i membri del consiglio di amministrazione della RAI Spa a seguito di selezione mediante avviso pubblico con voto limitato a tre preferenze. La selezione è svolta da un'apposita commissione nominata dal Consiglio che è tenuta a dare specifica motivazione delle scelte operate in modo da garantire il possesso da parte dei candidati di comprovate esperienze professionali in attività economiche, giuridiche o della comunicazione. I candidati presentano alla commissione di selezione un progetto di sviluppo per la società RAI Spa che tenga conto di quanto stabilito dai commi 2 e 3.

5. Il Consiglio:

a) determina gli indirizzi generali sulla programmazione definiti sulla base dei principi di cui ai commi 2 e 3;

b) vigila sulla completa realizzazione degli obblighi del servizio pubblico; in particolare, riceve dal consiglio di amministrazione della società RAI Spa le relazioni sui programmi trasmessi e ne accerta la rispondenza agli indirizzi generali definiti ai sensi della lettera a);

c) revoca i consiglieri di amministrazione della RAI Spa sulla base di criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8 del presente articolo, tenendo conto di quanto stabilito dai commi 2 e 3;

d) indica i criteri generali per la formazione di piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento, facendo riferimento al contratto di servizio stipulato tra la RAI Spa e il Ministero dello sviluppo economico;

e) formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e con le responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo;

f) disciplina la trasmissione di appositi programmi televisivi e radiofonici volti ad illustrare le fasi del procedimento relativo all'elezione del Consiglio stesso, con particolare riferimento alle operazioni di voto e di scrutinio;

g) esercita le competenze della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103. Restano ferme le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. Il Consiglio dura in carica tre anni e svolge le proprie attività secondo principi e regole di ampia trasparenza e partecipazione. Il mandato dei componenti del Consiglio non è rinnovabile.

7. Il Consiglio è composto da ventuno membri, eletti con modalità tali da consentire la loro nomina in tempi diversi. La composizione è così determinata:

a) sei membri eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica;

b) due membri eletti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) un membro eletto dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

d) un membro eletto dalle associazioni degli artisti registrate nell'elenco di cui al comma 8;

e) un membro eletto dai produttori di contenuti registrati nell'elenco di cui al comma 8;

f) cinque membri eletti direttamente dagli utenti del servizio radiotelevisivo in regola con il pagamento del canone, secondo quanto disposto dal comma 9;

g) un membro eletto dalle associazioni femminili registrate nell'elenco di cui al comma 8;

h) un membro eletto dalle associazioni rappresentative del mondo dell'istruzione e della ricerca registrate nell'elenco di cui al comma 8;

i) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative impegnate nella lotta alle mafie e nella promozione della cultura della legalità, registrate nell'elenco di cui al comma 8;

l) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative ambientaliste registrate nell'elenco di cui al comma 8;

m) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative impegnate sul fronte della promozione e della tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, registrate nell'elenco di cui al comma 8.

8. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti gli elenchi delle associazioni degli artisti e dei produttori di contenuti, nonché delle associazioni e delle organizzazioni non governative di cui al comma 7, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione nell'elenco è condizione essenziale per accedere alla nomina dei componenti del Consiglio di cui al citato comma 7.

9. Gli utenti del servizio radiotelevisivo eleggono i propri rappresentanti nel Consiglio attraverso una procedura telematica nel sito *internet* istituzionale della società RAI Spa, esprimendo due preferenze, per numero di utenza legata al canone, su liste di candidati presentate dalle associazioni dei consumatori e dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito nazionale; le specifiche modalità della votazione sono stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8.

10. I componenti del Consiglio devono fornire garanzie di totale indipendenza e possedere comprovata esperienza nel settore delle comunicazioni. Tutti i membri di nomina non parlamentare sono ascoltati in audizione formale presso le competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per l'acquisizione di un parere.

11. Il Consiglio vigila sull'attuazione del contratto di servizio stipulato tra la RAI Spa e il Ministero dello sviluppo economico.

12. Il Consiglio riferisce ogni sei mesi alle Camere sulle sue attività e, in particolare, sull'attività della società RAI Spa e sugli obiettivi alla stessa affidati mediante il contratto di servizio stipulato con il Ministero dello sviluppo economico, per una piena realizzazione degli obblighi di servizio pubblico.

Art. 3-ter.

(Disposizione finale)

1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, è soppressa».

Consequentemente nel testo, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «Amministratore Delegato», con le seguenti: «Direttore Generale» e le parole: «Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103», sono sostituite dalle seguenti: «Consiglio per le garanzie del servizio pubblico».

3.0.2

CERVellini, DE PETRIS

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Consiglio per la partecipazione)

1. È istituito il Consiglio per la partecipazione nel servizio pubblico.

2. Il Consiglio è un organismo rappresentativo delle diverse istanze sociali e culturali del paese nel settore dei *media* audiovisivi e radiofonici nonché dei dipendenti della Rai S.p.A. ed opera per garantire e tutelare il bene comune del servizio pubblico sui diversi media.

3. Il Consiglio vigila sulla completa realizzazione degli obblighi del servizio pubblico elaborando pareri sul piano editoriale e monitorando la programmazione.

4. Per svolgere le funzioni di cui al comma 3 il Consiglio riceve idonea documentazione ed elabora pareri sulle decisioni del Consiglio di amministrazione e della Commissione parlamentare di vigilanza.

5. Il Consiglio adotta autonome proposte di indirizzo per il miglior funzionamento del servizio pubblico. Pareri e proposte di indirizzo devono essere posti all'ordine del giorno nelle riunioni immediatamente successive alla data della loro emanazione da parte del Consiglio di amministrazione e della Commissione parlamentare di vigilanza e sugli stessi deve essere assunta una decisione motivata.

6. Il Consiglio è composto da cinque membri che rimangono in carica tre anni. La partecipazione al Consiglio non dà diritto a compensi, gettoni di presenza, rimborsi o emolumenti comunque denominati. La composizione è così determinata:

a) un membro designato dai dipendenti Rai S.p.A.;

b) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative impegnate nella lotta alle mafie e nella promozione della cultura della legalità registrate nell'elenco di cui al comma 7;

c) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative ambientaliste registrate nell'elenco di cui al comma 7;

d) due membri eletti direttamente dagli utenti del servizio radiotelevisivo in regola con il pagamento del canone secondo quanto disposto nel successivo comma 8.

7. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, gli elenchi delle associazioni e delle organizzazioni non governative i cui rappresentanti entrano a far parte del Consiglio per la partecipazione, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Gli utenti del servizio radiotelevisivo eleggono i propri rappresentanti nel Consiglio attraverso una procedura telematica nel sito *internet* istituzionale della società RAI S.p.A., esprimendo due preferenze, per numero di utenza legata al canone, su liste di candidati presentate dalle associazioni dei consumatori e dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito nazionale; le specifiche modalità della votazione sono stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7.

9. Per lo svolgimento e la realizzazione di tutte le attività relative alle competenze del Consiglio per partecipazione, previste dai commi precedenti, la società RAI S.p.A deve provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza arrecare nuovi e maggiori oneri alla finanza pubblica».

3.0.3

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo di sostegno economico all'emittenza radiotelevisiva locale)

1. Il 10 per cento del canone di abbonamento della concessionaria pubblica è destinato a costituire un fondo di sostegno economico all'emittenza radiotelevisiva locale per il servizio pubblico svolto nell'ambito territoriale. Il 30 per cento del predetto fondo è assegnato alle emittenti radiofoniche locali i cui ricavi da pubblicità non superano 500.000 euro. I beneficiari del fondo non hanno diritto alle provvidenze economiche riservate all'editoria radiotelevisiva di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive integrazioni e modificazioni. Il fondo verrà ripartito secondo il Regolamento del Ministro dello Sviluppo Economico sentite le associazioni nazionali di categoria costituite con atto pubblico da almeno cinque anni e che abbiano sedi costituite in almeno 15 regioni. È abrogato il comma 3, dell'articolo 45 della legge 28 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni».

3.0.4

DE PETRIS, CERVELLINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Canone)

1. La determinazione del canone di abbonamento alla società RAI Spa è definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo il criterio della progressività nell'imposizione fiscale generale.

2. Nella dichiarazione dei redditi ciascun contribuente indica la misura del canone di abbonamento di cui al comma 1 secondo i criteri stabiliti ai sensi del medesimo comma 1».

Art. 4

4.1

GASPARRI, MINZOLINI

Sopprimere l'articolo.

4.2

PAGNONCELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

1. Con modalità e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni, il costo del canone di abbonamento di cui al regio-decreto 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2017, comprenderà

la fornitura e fuso di un dispositivo installato dalla concessionaria del servizio pubblico su richiesta dell'utente atto a decodificare le trasmissioni televisive criptate.

2. Le modalità e le caratteristiche riportate al comma 1, sono istituite e stabilite, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle comunicazioni, che altresì indica i programmi di pubblico interesse che la concessionaria del servizio pubblico non può trasmettere mediante segnale criptato. Inoltre non possono essere trasmessi in modalità criptate i programmi di informazione e approfondimento generale: notiziari nazionali e regionali con programmazione quotidiana o straordinaria.

3. Gli utenti che non richiedono l'installazione di cui al comma 1, sono tenuti unicamente al pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), della tariffa delle tasse sulle concessioni, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicata con *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30-12-1995».

Consequentemente all'articolo 38 del testo unico dei servizi dei media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere il comma 1;*

b) *al comma 2 sopprimere le parole: «diversi dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo»;*

All'articolo 45 del testo unico dei servizi dei media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, al comma 2, sopprimere la lettera «O».

4.3

PAGNONCELLI

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4.

1. Con modalità e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni, il costo del canone di abbonamento di cui al regio-decreto 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2017, comprenderà la fornitura e l'uso di un dispositivo installato dalla concessionaria del servizio pubblico su richiesta dell'utente atto a decodificare le trasmissioni televisive criptate.

2. Le modalità e le caratteristiche riportate al comma 1, sono istituite e stabilite, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle comunicazioni, che altresì indica i programmi di pubblico interesse che la concessionaria del servizio pubblico non può trasmettere mediante segnale criptato. Inoltre non possono essere trasmessi in modalità criptate i programmi di informazione e approfondimento generale: notiziari nazionali e regionali con programmazione quotidiana o straordinaria.

3. Gli utenti che non richiedono l'installazione di cui al comma 1, sono tenuti unicamente al pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), della tariffa delle tasse sulle concessioni, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicata con *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30-12-1995».

4.4

PAGNONCELLI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. È istituito un Fondo presso il Ministero dello Sviluppo economico, con una dotazione di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, finanziato a valere sulle risorse del Fondo di sviluppo e coesione di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, destinato al finanziamento di misure per il sostegno per il servizio pubblico svolto dell'emittenza televisiva e radiofonica locale nell'ambito territoriale. Le modalità di utilizzo del Fondo di cui al precedente periodo, sono definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello Sviluppo Economico, sentite le associazioni nazionali di categoria del settore radiotelevisivo comparativamente più rappresentative delle emittenti radiofoniche locali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

1-ter. I beneficiari del Fondo di cui al comma 79-bis non hanno diritto alle provvidenze economiche riservate all'editoria radiotelevisiva di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive integrazioni e modificazioni».

4.5

PAGNONCELLI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. I proventi del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché i proventi della tassa di concessione

governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, sono versati per il 90 per cento alle regioni, in conformità alla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, e ripartiti tra le emittenti locali in base al regolamento che sarà emanato dal Ministro dello sviluppo economico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.6

PAGNONCELLI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Una quota non inferiore al 10 per cento del canone di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché i proventi della tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, è destinata all'istituzione di un Fondo di sostegno economico all'emittenza radiotelevisiva locale per il servizio pubblico svolto nell'ambito territoriale. Le modalità di utilizzo del Fondo di cui al precedente periodo sono definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello Sviluppo Economico, sentite le associazioni nazionali di categoria del settore radiotelevisivo comparativamente più rappresentative delle emittenti radiofoniche locali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

1-ter. I beneficiari del Fondo di cui al comma 1-bis non hanno diritto alle provvidenze economiche riservate all'editoria radiotelevisiva di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive integrazioni e modificazioni».

4.7

PAGNONCELLI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Una quota non inferiore all'8 per cento del canone di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché i proventi della tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, è destinata all'istituzione di un Fondo di sostegno economico all'emittenza radiotelevisiva locale per il servizio pubblico svolto nell'ambito territoriale. Le modalità di utilizzo del Fondo di cui al precedente periodo sono definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni nazionali di categoria del settore radiotelevisivo comparativamente più rappresentative delle emittenti radiofoniche locali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

1-ter. I beneficiari del Fondo di cui al comma 1-bis non hanno diritto alle provvidenze economiche riservate all'editoria radiotelevisiva di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive integrazioni e modificazioni».

4.8

PAGNONCELLI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Una quota non inferiore al 5 per cento del canone di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché i proventi della tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, è destinata all'istituzione di un Fondo di sostegno economico all'emittenza radiotelevisiva locale per il servizio pubblico svolto nell'ambito territoriale. Le modalità di utilizzo del Fondo di cui al precedente periodo sono definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni nazionali di categoria del settore radiotelevisivo comparativamente più rappresentative delle emittenti radiofoniche locali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

1-ter. I beneficiari del Fondo di cui al comma 1-bis non hanno diritto alle provvidenze economiche riservate all'editoria radiotelevisiva di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive integrazioni e modificazioni».

4.9

CROSIO

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: «previsione» inserire le seguenti: «di divieti assoluti di trasmissione di spot a favore del gioco d'azzardo e».

4.10

DE PETRIS, CERVellini

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: «volte» inserire le seguenti: «al divieto assoluto di trasmissione di spot a favore del gioco d'azzardo, e».

4.11

CERVellini, DE PETRIS

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «volte a» inserire le seguenti: «introdurre disposizioni tese a favorire la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi e a».

4.12

CERVellini, DE PETRIS

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: «volte» inserire le seguenti: «alla promozione e valorizzazione delle lingue, delle culture e della storia, delle tradizioni, dei costumi e del patrimonio storico-culturale del Paese e alla diffusione della conoscenza e».

4.13

DE PETRIS, CERVellini

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «volte a» inserire le seguenti: «favorire la trasmissione di programmi per la valorizzazione del turismo e del *made in Italy* nel mondo nonché a».*

4.14

CERVellini, DE PETRIS

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «volte a» inserire le seguenti: «favorire la trasmissione di programmi a contenuto educativo, storico, artistico, letterario e scientifico, nonché trasmissioni finalizzate alla promozione dell'industria musicale italiana nonché a».

4.15

DE PETRIS, CERVellini

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «volte a» inserire le seguenti: «favorire la trasmissione di programmi a contenuto culturale tesi a promuovere la partecipazione della società alla tutela del patrimonio artistico e ambientale nonché a».

4.16

CERVellini, DE PETRIS

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «volte a» inserire le seguenti: «favorire trasmissioni di programmi a contenuto culturale volti a valorizzare la presenza sul territorio di enti ed organizzazioni *no profit*, con particolare riguardo all'attività sociale, formativa ed educativa in genere nonché a».*

4.17

DE PETRIS, CERVellini

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «volte a» inserire le seguenti: «favorire trasmissioni a carattere culturale con particolare attenzione alle forme artistiche dal vivo, quali teatro, danza, lirica, prosa e musica in tutti i suoi generi nonché a».

4.18

CUCCA, LAI, ANGIONI, FASIOLO

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «lingua slovena», inserire le seguenti: «e lingua friulana» e dopo le parole: «Friuli-Venezia Giulia» inserire le seguenti: «e in lingua sarda per la regione Sardegna».

Art. 5

5.1

GASPARRI, MINZOLINI

Sopprimere l'articolo.

5.2

CERVELLINI, DE PETRIS

Sopprimere il comma 3.

5.3

GASPARRI, MINZOLINI

Sopprimere il comma 3.

5.4

MAURIZIO ROSSI

Al comma 3, dopo le parole: «prima applicazione», sopprimere la parola «e», e dopo le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge,» inserire le seguenti: «e solo in subordine alla titolarità da parte della RAI-Radiotelevisione italiana, della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo, »

5.5

MAURIZIO ROSSI

Al comma 3, dopo le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge,» inserire le seguenti: «e solo in subordine alla titolarità da parte della RAI-Radiotelevisione italiana, della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo, »

5.6

MINZOLINI

Al comma 3, sostituire le parole da: «il direttore generale» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sono in ogni caso escluse proroghe di incarichi già esistenti.».

5.7

DE PETRIS, CERVELLINI

Al comma 3, sostituire le parole da: «esercita, oltre alle attribuzioni ad esso spettanti in base allo statuto della società,» fino alla fine del comma con le seguenti: «continua ad esercitare le attribuzioni ad esso spettanti in base allo statuto della società e alle disposizioni normative previgenti».

5.8

CERVELLINI, DE PETRIS

Al comma 3, sostituire le parole: «attribuiti all'amministratore delegato» con le seguenti: «ad esso attribuiti».

Conseguentemente, sopprimere le parole: «come modificato dall'articolo 2 della presente legge, ferma restando la facoltà del medesimo di partecipare senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione».

5.9

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 3, sostituire le parole: «si applicano altresì», con le seguenti: «non si applicano».

5.10

MINZOLINI

Al comma 3, dopo le parole: «si applicano» inserire le seguenti: «, previo svolgimento di nuova elezione sulla base della normativa vigente,».

5.11

DE PETRIS, CERVELLINI

Al comma, 5 sostituire le parole: «Il Ministero dello Sviluppo economico» con le seguenti: «L'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni».

5.12

CROSIO

Al comma 5, dopo la parola: «multimediale,» inserire le seguenti: «facendo in modo che partecipino all'erogazione del servizio anche le emittenti locali nel rispetto di criteri di salvaguardia delle specificità dei diversi territori regionali».

5.13

CERVELLINI, DE PETRIS

Al comma 5, dopo le parole: «sugli obblighi del servizio medesimo» aggiungere le seguenti: «i cui contenuti non possono in ogni caso prescindere da finalità educative e culturali, nonché rispettare il divieto assoluto di trasmissione di spot a favore del gioco d'azzardo,».

5.14

CROSIO

Al comma 5, dopo le parole: «servizio medesimo» inserire le seguenti: «e sulle modalità di gestione del servizio anche da parte delle emittenti locali».

5.15

MAURIZIO ROSSI

Al comma 5, dopo le parole: «la più ampia partecipazione.» aggiungere il seguente periodo: «Detta partecipazione dovrà tenere conto delle seguenti indicazioni:

a) I soggetti da consultare sono individuati fra:

1) tutti quei soggetti che sino ad oggi sono stati concorrenti dell'attuale azienda concessionaria del Servizio Pubblico radiofonico e televisivo al fine che possano esprimere le problematiche da loro riscontrate durante la gestione di questi 20 anni di Servizio Pubblico;

2) Tutte le associazioni di categoria del settore;

3) Tutte le associazioni di categoria dei consumatori;

4) Tutte le associazioni di categoria dei sindacati del settore;

b) La consultazione dovrà tenere conto dei seguenti quesiti:

1) Il Servizio Pubblico deve essere solo informazione o potrebbe affrontare anche altri settori?

2) Vista l'evoluzione del sistema tecnologico, di quanti anni dovrebbe essere la durata della concessione del Servizio Pubblico?

3) Quanti canali TV dovrebbe avere il gestore del Servizio Pubblico rispetto agli attuali?

4) Quanti canali radio dovrebbe avere l'azienda concessionaria del Servizio Pubblico rispetto agli attuali?

5) Il Servizio Pubblico dovrebbe essere gestito da un unico concessionario, come è stato fino ad oggi in Italia, o da più gestori come in altri Paesi?

6) Per l'affidamento della concessione del Servizio Pubblico, si dovrebbe prevedere una gara al fine di fornire il miglior servizio al miglior costo per i cittadini?

7) Il Servizio Pubblico dovrebbe essere gestito da un solo soggetto, il concessionario, come è attualmente, o anche da più soggetti in grado di coprire nel modo migliore le esigenze dei cittadini?

8) Il canone si dovrebbe prevedere come quota fissa *standard* dovrebbe essere commisurato al servizio pubblico offerto?

9) Così come avviene in altri Stati europei, sarebbe auspicabile una reale e trasparente contabilità separata per i servizi forniti con il Servizio Pubblico?

10) Considerato il pagamento del canone tv, nei programmi di informazione il gestore può anche inserire pubblicità o i programmi di Servizio Pubblico dovrebbero esserne esenti?

11) L'azienda che gestisce il Servizio Pubblico è corretto che inserisca pubblicità nei programmi? E in tal caso i prezzi di vendita della pubblicità, anche al fine di non ledere soggetti concorrenti non concessionari, non dovrebbero essere quelli di mercato?

12) Pubblicità come quelle sui giochi d'azzardo possono essere trasmesse sui programmi del concessionario del Servizio Pubblico?

13) Sono opportune 3 testate giornalistiche nazionali più un canale *news* dedicato oppure, anche al fine del contenimento dei costi, è preferibile una unica testata giornalistica di servizio pubblico?

14) L'azienda che gestisce il Servizio Pubblico dovrebbe competere sul mercato per l'acquisto dei diritti delle gare sportive o tali programmi non devono gravare sul canone?

15) L'azienda che gestisce il Servizio Pubblico dovrebbe competere con le reti commerciali o dovrebbe produrre solo programmi di alto valore sociale, culturale e artistico?

16) L'azienda che gestisce il Servizio Pubblico può finanziare la produzione di film utilizzando soldi del canone? È corretto che tali film vadano in onda prima nelle sale cinematografiche a pagamento, poi nelle *pay tv* e dopo tre anni circa sulla normale programmazione televisiva?

17) È opportuno avere su ogni piattaforma disponibile, tv, radio, *internet*, ecc., il Servizio Pubblico?

18) È opportuno fare investimenti nella multimedialità per avere il Servizio Pubblico sulle varie piattaforme oggi disponibili come, ad esempio *internet*?

19) In Germania gli editori multimediali hanno ottenuto che il gestore del Servizio Pubblico non possa, con i soldi dei cittadini, fare concorrenza sulle piattaforme multimediali, inserire *news* e i video non possono essere archiviati per più di 15 giorni, inoltre, è fatto totale divieto di qualsiasi inserimento pubblicitario. Al fine di non creare un evidente squilibrio concorrenziale su tali piattaforme, non è opportuno per il gestore del Servizio Pubblico italiano prevedere una strategia multimediale simile a quella tedesca?».

5.16

MAURIZIO ROSSI

Al comma 6, dopo le parole: «per il prescritto parere lo schema di» inserire le seguenti: « gara europea per il» e sostituire la parola «con» con la seguente: «per».

5.17

MAURIZIO ROSSI

Al comma 6, sopprimere la parola: «multimediale».

5.0.1

MINZOLINI, GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 5-bis

(Assegnazione della concessione nel settore radiotelevisivo)

1. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, indice un bando pubblico per l'assegnazione della concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo. Il bando è rivolto a tutti i soggetti privati con sede legale nell'Unione europea che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Entro i successivi centottanta giorni il Ministro dello sviluppo economico esamina e valuta le domande ricevute dai soggetti privati. Il Ministro provvede ad inoltrare le domande alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni. Al termine della valutazione, il Ministro dello sviluppo economico assegna la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo al soggetto privato risultato vincitore, dopo averne dato comunicazione ed acquisito il parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)
MARTEDÌ 15 DICEMBRE 2015
199^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico
Giacomelli.*

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(1880-B) Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 dicembre.

Il senatore **CROSIO** (*LN-Aut*), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il prescritto parere sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo. Ritiene pertanto inopportuno che la Commissione inizi l'esame e la votazione degli stessi in assenza di tale parere.

Il **PRESIDENTE** sottolinea che la Commissione bilancio ha comunque espresso parere sul testo del provvedimento ed è altresì convocata per esprimere anche il parere sugli emendamenti che, ove pervenga in tempo utile, potrà essere ovviamente acquisito dalla Commissione. In ogni caso, essendo l'esame del disegno di legge già calendarizzato in Assemblea, la Commissione ha l'obbligo di concluderne la trattazione.

Il senatore **GASPARRI** (*FI-PdL XVII*) conferma che il disegno di legge è calendarizzato per l'esame in Assemblea a partire dalla giornata di domani, pur sottolineando che potrebbero esservi variazioni nella programmazione dei lavori in relazione all'andamento dell'*iter* di esame del disegno di legge n. 2145.

Il senatore **Maurizio ROSSI** (*Misto-LC*) contesta l'impianto complessivo del provvedimento, richiamando l'attenzione del Governo e della Commissione sul fatto che esso presupponga che la concessione del servizio pubblico radiotelevisivo, che scadrà il 6 maggio 2016, continui ad essere affidata alla RAI.

Il **PRESIDENTE** sottolinea che l'intervento del senatore Maurizio Rossi attiene a profili di merito, che non dovrebbero essere affrontati in questa sede, ma solo durante l'esame degli emendamenti. Nessun altro chiedendo di intervenire, avverte poi che si passerà all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli ordini del giorno e sugli emendamenti (pubblicati in allegato alla seduta n. 196 del 2 dicembre). Informa quindi che sono stati ritirati gli emendamenti 3.11, 4.9, 5.12 e 5.14.

Il relatore **RANUCCI** (*PD*) esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/1880-B/8/1 e G/1880-B/8/2, a condizione che siano riformulati sostituendo nella parte dell'impegno al Governo l'espressione: "il 3 per cento delle risorse" con le parole: "una quota delle risorse".

Il sottosegretario GIACOMELLI si esprime in senso conforme al relatore.

Il senatore **ORELLANA** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) accoglie l'invito del relatore e riformula ciascuno dei due ordini del giorno in un testo 2 (pubblicato in allegato).

Il sottosegretario GIACOMELLI accoglie gli ordini del giorno G/1880-B/8/1 (testo 2) e G/1880-B/8/2 (testo 2) che, pertanto, non verranno messi in votazione.

Si passa quindi all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il relatore **RANUCCI** (*PD*) formula parere contrario su tutte le proposte riferite all'articolo 1, ad eccezione dell'emendamento 1.16 per il quale invita al ritiro e alla trasformazione in ordine del giorno.

Il sottosegretario GIACOMELLI esprime un parere conforme al relatore.

Si passa quindi alle votazioni.

Il senatore **GASPARRI** (*FI-PdL XVII*) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.1, soppressivo dell'articolo 1 del testo, rilevando che il disegno di legge in esame innova il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici senza però sostituirlo e lasciando aperte tutta una serie di questioni fondamentali sull'assetto del servizio pubblico radiotelevisivo e sul connesso contratto di servizio, per il quale non si chiarisce come lo stesso debba essere rinnovato e quali contenuti dovrebbe avere.

Il senatore **AIROLA** (*M5S*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.1, sottolineando anch'egli come il provvedimento in esame non affronti la questione della definizione dei contenuti del servizio pubblico radiotelevisivo e del nuovo contratto, che ha invece carattere essenziale e che avrebbe dovuto essere affrontata fin dall'inizio.

Il senatore **Maurizio ROSSI** (*Misto-LC*) prende la parola in dichiarazione di voto, confermando la propria critica all'impostazione generale del provvedimento, che fa riferimento alla RAI come se la società dovesse continuare ad essere concessionaria del servizio pubblico, mentre alla scadenza della concessione, prevista per il 6 maggio 2016, la stessa potrebbe essere affidata ad un altro soggetto. Inoltre, si dà per scontato che essa possa continuare la sua attività come operatore multimediale, mentre entrambi questi aspetti sono suscettibili di censura in sede europea.

Previa verifica del prescritto numero dei senatori, con separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 1.1 e 1.4.

Il senatore **Maurizio ROSSI** (*Misto-LC*) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.13, volto a riferire, in maniera più corretta, il ruolo di gestore del servizio pubblico oggi alla RAI e in futuro ai nuovi affidatari che risulteranno dall'assegnazione della concessione dopo la scadenza del 6 maggio 2016.

Il senatore **AIROLA** (*M5S*) dichiara il voto contrario della sua parte politica sulla suddetta proposta: pur non contrario in linea di principio all'affidamento del servizio pubblico a soggetti diversi dalla RAI, ritiene infatti che tale assegnazione non possa farsi nell'attuale quadro normativo, che non consente di risolvere adeguatamente le situazioni di conflitto d'interessi dei vari soggetti imprenditoriali italiani.

Con separate votazioni, sono indi respinte le proposte 1.13 e 1.14.

Il senatore **Maurizio ROSSI** (*Misto-LC*) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.15, volto a sopprimere il riferimento al ruolo della RAI come gestore del servizio pubblico multimediale, in quanto suscettibile di violazione delle norme europee.

L'emendamento 1.15 è posto ai voti e respinto.

Il relatore **RANUCCI** (*PD*) invita nuovamente i proponenti a ritirare l'emendamento 1.16, come altri di analogo tenore riguardanti la futura consultazione pubblica sulla missione del servizio pubblico radiotelevisivo, e a trasformarlo in ordine del giorno.

Il senatore **AIROLA** (*M5S*) dichiara il voto favorevole della sua parte politica, sottolineando che la consultazione pubblica sulla funzione del servizio pubblico radiotelevisivo dovrebbe chiarire anche la questione delle forme di finanziamento del servizio pubblico, tenendo pure conto del prevedibile extra gettito derivante dalle nuove modalità del pagamento del canone.

Il sottosegretario **GIACOMELLI** chiarisce che il canone non può che essere riservato al finanziamento dell'attività di servizio pubblico della RAI, in quanto ogni altra destinazione di tali risorse si configurerebbe come un aiuto di Stato, contrario alle norme dell'Unione europea. Per altre finalità di spesa saranno invece reperite ulteriori risorse.

Avendo il senatore **CERVELLINI** (*Misto-SEL*) insistito per la votazione, l'emendamento 1.16 è posto ai voti e respinto.

Si passa quindi agli emendamenti relativi all'articolo 2.

Il relatore **RANUCCI** (*PD*) esprime parere contrario su tutte le suddette proposte emendative.

Il sottosegretario **GIACOMELLI** si pronuncia in senso conforme al relatore.

Il senatore **GASPARRI** (*FI-PdL XVII*) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 2.1, volto a sopprimere l'articolo 2 del testo. Sottolinea infatti che tale norma, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, modifica il sistema di *governance* della RAI istituendo la figura dell'amministratore delegato dotato di ampi poteri, ma ciò contravviene alle pronunce costanti della Corte costituzionale che ha ribadito l'importanza dell'indipendenza dell'azienda, attraverso i poteri di indirizzo conferiti al Consiglio di amministrazione, che è espressione del Parlamento, cui spetta la vigilanza sul pluralismo del servizio pubblico radiotelevisivo.

Ribadisce quindi il *vulnus* che il Governo ha attuato con il disegno di legge in esame, indebolendo il controllo del Consiglio di amministrazione e quindi del Parlamento e dando invece poteri esorbitanti all'Amministratore delegato, che del Governo è espressione diretta. Sottolinea che ciò è ancora più rilevante ove si tenga conto delle modifiche negli assetti delle Camere derivanti dall'approvazione della riforma elettorale e della riforma costituzionale e critica il silenzio dei mezzi di informazione al riguardo.

Il senatore [Maurizio ROSSI](#) (*Misto-LC*) interviene in dichiarazione di voto sulla suddetta proposta, condividendo anch'egli la preoccupazione per i poteri eccessivi riconosciuti al nuovo Amministratore delegato. Segnala in particolare i problemi sulla trasparenza della gestione, atteso che una serie di spese per le quali è prevista una contabilità separata saranno invece rimesse all'autonoma discrezionalità dell'Amministratore delegato, contrariamente alle migliori pratiche adottate invece da altre emittenti del servizio pubblico europee come la BBC.

Il senatore [AIROLA](#) (*M5S*) dichiara il voto favorevole alla proposta, sottolineando che il Movimento 5 Stelle aveva chiesto di recidere in maniera netta il legame tra RAI e Parlamento per evitare la lottizzazione e l'ingerenza della politica nella RAI. Per questo avevano presentato una serie di proposte per rafforzare almeno l'indipendenza del Consiglio di amministrazione e forme di controllo rispetto ai poteri del nuovo Amministratore delegato, che non sono state però accolte.

Prende la parola in dichiarazione di voto anche il senatore [CERVELLINI](#) (*Misto-SEL*) che si unisce alle critiche sul modello di *governance* adottato dal Governo, che acquista di fatto il controllo totale del servizio pubblico, secondo uno schema che non ha eguali in Europa se non in pochi Paesi. Chiede quindi di aprire un confronto con le istanze della società civile per definire la nuova funzione del servizio pubblico.

Con separate votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 2.1 e 2.2.

Il presidente [MATTEOLI](#) segnala che è nel frattempo pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti. In relazione alla proposta 2.16, informa che la Commissione bilancio ha espresso un parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione con l'inserimento della clausola di invarianza finanziaria "nell'ambito delle risorse disponibili".

Il senatore [GASPARRI](#) (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 2.16.

Il senatore [AIROLA](#) (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 2.17, volto a prevedere la maggioranza qualificata dei due terzi per la revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione da parte della Commissione parlamentare di vigilanza sul servizio radiotelevisivo.

L'emendamento 2.17 è posto in votazione e respinto.

Il senatore [Maurizio ROSSI](#) (*Misto-LC*) interviene sull'emendamento 2.18, che ripristina il termine di trenta giorni per la nomina dei nuovi componenti del Consiglio di amministrazione.

L'emendamento 2.18, posto ai voti, risulta respinto.

Dopo un intervento in dichiarazione di voto del senatore [GASPARRI](#) (*FI-PdL XVII*), l'emendamento 2.19 è posto ai voti e respinto.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FI-PdL XVII*) interviene in dichiarazione di voto sulle proposte 2.20 e 2.21 (identica alla 2.22), segnalando l'esigenza di ridurre l'eccesso di poteri conferiti all'Amministratore delegato in particolare per quanto riguarda le nomine e le assunzioni di direttori e dirigenti della RAI, specie nel settore dell'informazione.

Dopo un intervento del senatore [AIROLA](#) (*M5S*), che svolge considerazioni analoghe a quelle del senatore Gasparri, con separate votazioni sono quindi respinte le proposte 2.20, 2.21 (identica alla 2.22) e 2.23.

Il senatore [Maurizio ROSSI](#) (*Misto-LC*) prende la parola in dichiarazione di voto sulla proposta 2.24, volta a ripristinare il controllo del Consiglio di amministrazione sui contratti di maggiore rilevanza economica gestiti dall'Amministratore delegato.

Le proposte 2.24 e 2.26, poste separatamente in votazione, sono infine respinte.

Il senatore **Maurizio ROSSI** (*Misto-LC*) prende la parola in dichiarazione di voto sulla proposta 2.27 (identica alla 2.28), che intende abbassare da 200.000 a 100.000 euro la soglia a partire dalla quale scatta l'obbligo di pubblicazione dei compensi percepiti dai dirigenti e dai collaboratori della RAI, ai fini di una maggiore trasparenza.

Poste congiuntamente ai voti, le identiche proposte 2.27 e 2.28 sono infine respinte.

In relazione all'imminente inizio dei lavori in Assemblea, il **PRESIDENTE** segnala l'esigenza di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. **1880-B**

G/1880-B/8/1 (testo 2)

BIGNAMI, ORELLANA

Il Senato,

premessi che:

con la legge 28 agosto 1997, n. 285 è stato istituito il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, suddiviso tra le Regioni (70 per cento) e le 15 Città riservatarie (30 per cento);

successivamente, la legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006) ha disposto, all'articolo 1, comma 1258, che la dotazione del Fondo fosse limitata alle risorse destinate ai comuni riservatari, e che tale ammontare venisse determinato annualmente dalla Tabella C della legge finanziaria;

oggi le 15 Città riservatarie Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Taranto, Torino, Venezia, rappresentano un laboratorio di sperimentazione in materia di infanzia e adolescenza;

considerato che:

il trasferimento delle risorse avviene con vincolo di destinazione, quindi i finanziamenti della legge 285 del 1997 sono collegati alla progettazione dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza; il Fondo Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza è finalizzato, infatti, alla realizzazione di interventi per la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e adolescenza;

in particolare l'articolo 3 della legge 285 del 1997 dispone che sono finanziati i progetti destinati a:

a) la realizzazione di servizi di preparazione e di sostegno alla relazione genitore-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonché di misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali, tenuto conto altresì della condizione dei minori stranieri;

b) innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia;

c) realizzazione di servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero, anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche;

d) realizzazione di azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, per l'esercizio dei diritti civili fondamentali, per il miglioramento della fruizione dell'ambiente urbano e naturale da parte dei minori, per lo sviluppo del benessere e della qualità della vita dei minori, per la valorizzazione, nel rispetto di ogni diversità, delle caratteristiche di genere, culturali ed etniche;

e) azioni per il sostegno economico, ovvero di servizi alle famiglie naturali o affidatarie che abbiano al loro interno uno o più minori con *handicap* al fine di migliorare la qualità del gruppo-famiglia ed evitare qualunque forma di emarginazione e di istituzionalizzazione;

la legge di stabilità 2013 (legge 228/2012) destina 39,6 milioni di euro al Fondo, prevedendo quasi identici stanziamenti per il biennio 2014-2015;

considerato altresì che:

sarebbe opportuno individuare nuove fonti di finanziamento per il suddetto Fondo così da permettere l'attuazione delle finalità individuate dalla legge 28 agosto 1997, n. 285;

una ulteriore fonte di finanziamento potrebbe essere individuata in una parte degli utili derivanti dagli *spot* in cui sono presenti minori di anni diciotto, trasmessi dalla Rai Radio televisione italiana;

preso atto che:

la normativa italiana in vigore non esclude la presenza dei minori negli *spot* televisivi; un divieto in tal senso venne posto dalla legge Gasparri nel 2004 (legge 3 maggio 2004, n. 112), che vietava indiscriminatamente l'impiego di minori di anni quattordici nei messaggi pubblicitari radiotelevisivi e negli *spot*, ma la norma venne abrogata dalla legge 6 febbraio 2006, n. 37;

l'esposizione di minori di 14 anni in *spot* televisivi e pubblicità è specificatamente disciplinata e sottoposta a controlli da parte del Comitato Media e Minori. In particolare, chi impiega i bambini della pubblicità è soggetto all'obbligo di rispettarne la dignità personale, l'immagine e la *privacy*, tutelandone l'integrità psicofisica;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre misure tese a far sì che le aziende che acquistano spazi pubblicitari presso la Concessionaria pubblicitaria della Rai Radio Televisione italiana per la trasmissione di *spot* nei quali vengano impiegati soggetti minori di anni diciotto, destinino una quota delle risorse investite al Fondo per l'infanzia e l'adolescenza.

G/1880-B/8/2 (testo 2)

BIGNAMI, ORELLANA

Il Senato,

premesse che:

le opere d'arte ed i monumenti italiani sono sempre più frequentemente utilizzati negli *spot* commerciali;

considerato che:

affinché lo Stato trovi beneficio dall'utilizzo ai fini commerciali dei beni culturali e artistici del nostro Paese, sarebbe auspicabile che parte degli utili che la Rai ricava dalla trasmissione degli *spot* commerciali vengano destinati al Fondo per la tutela del patrimonio culturale;

il Fondo è stato istituito dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) con una dotazione di 100 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2020; secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 10 della «legge di stabilità 2015»: «Le risorse del Fondo (...) sono utilizzate nell'ambito di un programma triennale che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo trasmette, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il programma, da attuare in coerenza con i decreti legislativi 29 dicembre 2011, n. 228 e n. 229, individua gli interventi prioritari da realizzare, le risorse agli stessi destinate e il relativo cronoprogramma, definendo altresì le modalità di definanziamento in caso di mancata attuazione degli interventi programmati. Entro il 31 gennaio di ciascun anno è trasmesso al CIPE il programma aggiornato, corredato della puntuale indicazione dello stato di attuazione degli interventi, in termini di avanzamento fisico e finanziario;

tenuto conto che:

in Italia ci sono molti progetti dalla *Domus Aurea* a Pompei che necessitano di finanziamenti urgenti e consistenti;

sarebbe auspicabile provvedere all'incremento delle risorse del Fondo tutela patrimonio culturale al fine di risolvere le tante esigenze di restauro e manutenzione del patrimonio artistico-culturale diffuso sulla Penisola,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre misure tese a far sì che le aziende che acquistano spazi pubblicitari presso la Concessionaria pubblicitaria della Rai Radio Televisione italiana per la trasmissione di *spot* nei quali vengano utilizzati beni artistici e culturali italiani riconosciuti patrimonio culturale, destinino una quota delle risorse investite al Fondo tutela patrimonio culturale.

